

Chiarimenti - avviso pubblico “Per chi resiste”

1. È possibile presentare la domanda di contributo in oggetto per un soggetto che svolge come attività "montaggio arredi, controsoffitti, pareti mobili e tetti in legno; lavori edili di completamento in genere" e la sede legale è nel comune di Fano, ma effettivamente i lavori vengono svolti presso i cantieri di cui riceve l'appalto (in alcuni casi potrebbero essere cantieri fuori dal comune di Fano)?

- La sede legale nel Comune non è sufficiente, di per sé, a rendere ammissibile l'impresa. L'attività di montaggio di arredi, controsoffitti, pareti mobili, tetti in legno e lavori edili di completamento in genere appare riconducibile, in via ordinaria, ad attività di installazione e completamento edile presso cantieri di terzi, così come specificato nel quesito, non svolgendo pertanto nei propri locali un'attività ammissibile aperta al pubblico, tale per cui il requisito di cui all'articolo 3 non risulta soddisfatto.

2. Si chiede se per le imprese nate nel corso del 2025 sia prevista una modalità di calcolo proporzionale o se vi siano specifiche disposizioni o deroghe per le nuove imprese attive da meno di due anni.

- Il bando non prevede modalità di calcolo proporzionali né deroghe specifiche per le imprese costituite nel corso del 2025. Ai sensi dell'articolo 5, le imprese devono aver esercitato l'attività per l'intera durata di entrambi i periodi omogenei individuati dall'articolo 6, oltre a risultare ancora operative alla data di presentazione della domanda. La disposizione esclude riproporzionamenti ed eccezioni per le attività avviate nel corso dei periodi di confronto.

3. Si chiede conferma sull'esclusione dai benefici per quelle attività che, pur avendo mantenuto l'esercizio attivo nel periodo esaminato, abbiano registrato un cambio di titolarità per subentro (cessione/voltura d'azienda).

- Ai sensi dell'art. 5 comma 1 del bando, il soggetto richiedente deve aver esercitato l'attività per l'intera durata di entrambi i periodi di confronto prescelti, senza possibilità di riproporzionamenti o deroghe per attività avviate nel corso degli stessi. Pertanto non può considerarsi ammissibile la partecipazione di un soggetto subentrato che non abbia esercitato l'attività per l'intero arco temporale di entrambi i periodi di confronto.

4. Come può essere verificata la cumulabilità del contributo previsto dal presente avviso con eventuali altri contributi pubblici ottenuti o richiesti per la medesima attività?

- La cumulabilità dei due contributi non può essere riconosciuta o esclusa in via generalizzata, ma deve essere valutata in relazione alle specifiche circostanze, sulla base delle disposizioni contenute nei rispettivi avvisi. In particolare, l'ammissibilità del cumulo dovrà essere accertata in concreto verificando la sovrapposizione o meno della finalità di altri contributi pubblici con quella indicata all'art. 9 del presente avviso (“sostegno per flessione dei ricavi”).